

Lo statuto può definire le deleghe

■ È possibile organizzare la governance di una Srl prevedendo nello statuto la figura dell'**amministratore delegato** (o di una pluralità di amministratori delegati); più in particolare è legittimo:

- indicare nello **statuto** l'ampiezza e il contenuto delle deleghe, fatte salve le materie indelegabili per legge;
- prevedere nello statuto che talune deleghe siano attribuire ai titolari di certe cariche (come quella di presidente o di vice presidente del Cda) oppure ai soggetti la cui nomina derivi dall'applicazione di particolari criteri (ad esempio: il fatto di essere un amministratore eletto da una

lista di "maggioranza" oppure da una lista di "minoranza").

Ancora, è legittimo che nello statuto sia previsto il «diritto particolare» di uno o più soci di essere amministratori dotati di particolari deleghe o di poter designare uno o più amministratori dotati di particolari deleghe.

È quanto afferma la massima 57 del Consiglio notarile di Fi-

IL PRINCIPIO

Il punto di partenza è l'ampia autonomia in tema di organizzazione interna dell'organo deputato alla gestione

renze, che interviene in una materia di grande rilevanza pratica e di notevole complessità, in quanto sul punto delle deleghe di poteri nel Cda della Srl la legge non dice nulla (quando invece si tratta di tematica che il legislatore affronta abbastanza compiutamente nel caso del Cda della società per azioni).

Il ragionamento che conduce alle affermazioni contenute nella massima fiorentina parte dal presupposto che la legge consente un'ampia esplicazione dell'autonomia statutaria in tema di organizzazione interna dell'organo gestorio: ne consegue una piena legittimità delle deleghe di poteri nell'ambito

dell'organo amministrativo, a condizione che siano previste o autorizzate dallo statuto o dall'atto costitutivo. Infine, di non poco conto, l'idea che la disciplina della delega dei poteri nella Spa sia applicabile alla Srl ogni qualvolta lo statuto di Srl non disciplini la materia della delega di poteri.

Da questo ragionamento deriva, dunque, che non sembra ravvisabile alcuna controindicazione alla definizione, a livello di statuto, del contenuto della delega da affidare a un singolo amministratore ovvero a un comitato esecutivo formato all'interno del Cda: e ciò non solo in negativo, ossia defi-

nendo quali materie siano necessariamente di competenza collegiale, ma anche in positivo, ossia "fissando" nello statuto il contenuto delle materie delegabili e rimettendo all'organo amministrativo, in sede collegiale, la scelta se attribuire o meno la delega e la scelta del soggetto delegato.

Inoltre, lo statuto potrebbe anche individuare come affidatario della delega il presidente o il vice presidente della società, lasciando quindi alla dinamica dei quozienti assembleari o di eventuali patti parasociali tale scelta; ma potrebbe anche andare oltre, disponendo che destinatario della delega sia un amministratore di minoranza eletto, ad esempio, mediante il meccanismo del voto di lista.